

DIREZIONE DEL PERSONALE
Direttore amministrativo: Dott. Riccardo Grasso

VIA E-MAIL

Prot. n. I/3A/12189
DATA: 26/09/2012

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Presidenti dei Sistemi
Ai Direttori dei Centri
Ai Responsabili amministrativi dei Dipartimenti
Ai Coordinatori organizzativi dei Sistemi
Al responsabile dell'Ufficio di supporto ai Centri
Ai Dirigenti delle Direzioni
Ai Coordinatori presso le Direzioni
Ai Responsabili degli Uffici di Staff
Al personale in staff
Ai responsabili delle segreterie

Oggetto: godimento ferie e pagamento sostitutivo di ferie non godute

Gentili professori, cari colleghi,
in relazione alla questione in oggetto, faccio presente quanto segue.

Il Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, all'art. 10, comma 1 dispone che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, che va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Il D. lgs. n. 66/03 (che si applica anche al lavoro pubblico) è stato emanato per dare attuazione alle direttive comunitarie, secondo cui il lavoratore deve usufruire di un effettivo riposo al fine di assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.

Alla luce di tali direttive la Corte di Giustizia comunitaria (Corte CE, 6 aprile 2006 c. 124/05 e 10 settembre 2009 c. 277/08) e la Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2008 n. 24712 e 17 aprile 2009 n. 9146) hanno sempre negato la possibilità di sostituzione delle ferie con un'indennità in corso di rapporto, stante la irrinunciabilità del diritto alla loro effettiva fruizione.

Di recente è intervenuto l'art.5, comma 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (**spending review**), convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che vieta alle amministrazioni pubbliche l'erogazione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute anche nell'ipotesi di cessazione dal rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. La suddetta norma precisa che eventuali disposizioni normative o contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione. Ne consegue la disapplicazione degli artt.10, comma 2 del citato D.lgs. n. 66/03 e 28, comma 15 del vigente C.C.N.L. del comparto Università, che consentono la monetizzazione delle ferie non godute all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro.

Vi invito, pertanto, ad adottare misure organizzative idonee a consentire a tutto il personale tecnico amministrativo il godimento delle ferie entro i termini legislativi e contrattuali (art.19 C.C.I. vigente), nonché a predisporre per il personale di ruolo prossimo al pensionamento e per quello a tempo determinato prossimo alla cessazione piani di recupero delle ferie non godute.

Per eventuali chiarimenti il Dott. Luca Busico (tel. 050/2212225, l.busico@adm.unipi.it) e il Dott. Massimiliano Galli (tel. 050/2212158, m.galli@adm.unipi.it) restano a disposizione.

Cordiali saluti.

F.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Riccardo Grasso